

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sisma SpA (Mantova, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 luglio 2010, procedimento R 1638/2008-4;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo che rappresenta un rettangolo con elefanti, per prodotti delle classi 10, 16, 21, 24 e 25

Titolare del marchio comunitario: SISMA S.p.A.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchi figurativi internazionale e nazionale che rappresentano un elefante e marchio denominativo nazionale «elefanten», per prodotti delle classi 24 e 25

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 53, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, poiché i marchi contrapposti sarebbero simili dal punto di vista concettuale, visivo e sonoro e la ricorrente avrebbe espressamente fatto valere che i suoi marchi avrebbero acquisito elevato carattere distintivo a seguito dell'uso intensivo o della loro notorietà.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 settembre 2010 — Häfele/UAMI (Mixfront)

(Causa T-425/10)

(2010/C 317/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Eck e J. Dönch)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2010, procedimento R 338/2010-1;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «Mix-front» per prodotti delle classi 6 e 20.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d) del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, poiché il marchio comunitario di cui trattasi ha carattere distintivo, non è descrittivo e non è divenuto di uso comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 settembre 2010 — Moreda Riviere Trefilerías/Commissione

(Causa T-426/10)

(2010/C 317/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione C(2010) 4387 def della Commissione europea 30 giugno 2010, relativa al caso COMP/38344 — Acciaio da precompressione;
- in subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell'art. 261 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'importo dell'ammenda inflitta con detta decisione, e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima impugnata nella causa T-385/10, Arcelor Mittal e a./Commission

La ricorrente deduce, in concreto:

— l'erronea applicazione dell'art. 101 TFUE con riguardo all'attribuzione alla MRT della responsabilità della presunta violazione di detto articolo dal momento che, da una parte, è la TYCSA (PSC), e non la MRT, responsabile della presunta partecipazione della TYCSA S.L. ai comportamenti descritti nella decisione e, dall'altra, la TYCSA S.L. non ha fatto parte di un'entità economica con la GSW/TYCSA. Pertanto, non è attribuibile alla MRT la minima responsabilità per il comportamento della TYCSA S.L. e della TYCSA PSC;

— errori in fatto e in diritto nella valutazione dei comportamenti imputati, dal momento che erroneamente la Commissione ritiene che tutti gli accordi e le riunioni che si sarebbero svolti in diversi Stati membri, in differenti periodi, con diversi partecipanti e diversi obiettivi, costituiscono un'infrazione unica e continua dell'art. 101 TFUE. D'altra parte, gli accordi identificati non costituiscono un insieme coerente di misure destinate a conseguire un obiettivo unitario.

In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda per violazione dei principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento, di non retroattività e di certezza del diritto, dal momento che gli orientamenti del 1998 non sono stati applicati per il calcolo delle ammende, che non si è tenuto conto di talune circostanze attenuanti e che si rileva una violazione dei diritti della difesa e un difetto di motivazione.

Ricorso proposto il 16 settembre 2010 — Trefilerías Quijano/Commissione

(Causa T-427/10)

(2010/C 317/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Spagna) (rappresentanti: E. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione C(2010) 4387 della Commissione europea 30 giugno 2010, relativa al caso COMP/38344 — Acciaio da precompressione;

— in subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell'art. 261 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'importo dell'ammenda inflitta con detta decisione, e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima impugnata nella causa T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione.

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nell'ambito di detta controversia.

La ricorrente si oppone al fatto che le sia attribuita la responsabilità della presunta violazione dell'art. 101 TFUE.

Ricorso proposto il 16 settembre 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commissione

(Causa T-428/10)

(2010/C 317/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: — Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Spagna) (rappresentanti: E. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione C(2010) 4387 della Commissione europea 30 giugno 2010, relativa al caso COMP/38344 — Acciaio da precompressione;

— in subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell'art. 261 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'importo dell'ammenda inflitta con detta decisione, e

— condannare la Commissione alle spese.